

Link alla norma codice terzo settore

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117)

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

*(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )*

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017

*(Nota. Art. 104 Entrata in vigore TITOLO X)*

### **Comma 2. Le disposizioni del titolo X,**

**salvo quanto previsto dal comma 1,**

**si applicano** agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e,

**comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.**

### **Comma 1. Le disposizioni**

di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)

**si applicano** in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2,

**alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale**

di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  
iscritte negli appositi registri,

**alle organizzazioni di volontariato**

iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

**e alle associazioni di promozione sociale**

iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

## **Titolo X**

### **REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

## Art. 79

### Disposizioni in materia di imposte sui redditi

*(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore-comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività' Registro Unico Nazionale.)*

#### **1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo**

nonche' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **in quanto compatibili.**

#### **2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,**

ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale,

**si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi,**

*(Nota Modifica.*

*o dietro versamento di corrispettivi specifici che non superano gli importi deliberati dall'Assemblea dei Soci,)*

tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

#### **3. Sono altresì considerate non commerciali:**

##### **a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),**

*(Nota. b) interventi e prestazioni sanitarie;)*

**se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;**

##### **b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),**

*(Nota. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;)*

**affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.**

Nota ASMU ITALIA

AGGIUNGERE

C) Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

#### **4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:**

a) **i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente**

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

*Modifica.*

*i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente*

*con*

*i fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi ai sensi dell'art. 7)*

b) **i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.**

#### **5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.**

(Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.*

*Con*

*ai criteri indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.)*

#### **Indipendentemente dalle previsioni statutarie**

(Nota ASMU ITALIA

*Eliminare.*

*Indipendentemente dalle previsioni statutarie*

*In contrasto con art. 18 Costituzione Italiana e con art. 36 del codice civile.)*

#### **gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente**

#### **la qualifica di enti commerciali**

qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5,

#### **svolte in forma d'impresa**

#### **non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo,**

Nota ASMU ITALIA

*MODIFICA*

*nei commi 2 e 3 del presente articolo,*

*CON*

*nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo,*

#### **nonche' le attività di cui all'articolo 6,**

Nota ASMU ITALIA

*Prevedere nell'art. 6 tutte le attività da considerarsi comunque commerciali previste dal Codice Civile e dal TUKPS*

## **fatta eccezione per le attività' di sponsorizzazione**

svolte nel rispetto dei criteri

di cui al decreto previsto all'articolo 6,

**superano, nel medesimo periodo d'imposta,**

**le entrate derivanti da attività' non commerciali,**

**intendendo per queste ultime**

**i contributi, le sovvenzioni, le liberalità', le quote associative dell'ente**

**e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti,**

**ivi compresi i proventi**

**e le entrate considerate non commerciali**

**ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b),**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b),*

**CON**

*ai sensi dei commi 2, 3 e 4,*

tenuto conto altresì' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività' svolte con modalità' non commerciali.

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

*(Nota RICHIESTA ASMU ITALIA DI ULTERIORE MODIFICA DEL COMMA 5)*

**Eliminare perdita di qualifica quando le attività' commerciali superano quelle istituzionali per le seguenti motivazioni.**

- 1) Considerato che le attività' che sono considerate comunque commerciali, sono stabilite dalle norme vigenti, è giusto che le Associazioni paghino le tasse, per le attività' commerciali, ma non è giustificato l'incubo di perdere la qualifica di ente non commerciale;
- 2) Pensiamo ad esempio ad una Associazione che svolge l'attività' sociale primaria di mensa/Ristorazione per la promozione della Enogastronomia locale o di altro tipo, specie se effettuata con modalità' casalinga. Questa è sicuramente una attività' socialmente utile, ma le norme vigenti la considerano comunque commerciale. Quindi in questo caso ed in tanti altri casi non è giusto perdere la qualifica di ente non commerciale;
- 3) Ove possibile, si possono invece considerare coefficienti più alti, da applicare alle entrate commerciali, nel caso in cui superano quelle istituzionali.

## **6. Si considera non commerciale l'attività' svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*familiari e conviventi degli stessi*

**CON**

*familiari e partecipanti*

## **in conformita' alle finalità' istituzionali dell'ente.**

**Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore**

**le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.**

**Si considerano, tuttavia, attività' di natura commerciale**

**le cessioni di beni e le prestazioni di servizi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi*

**CON**

*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,*

previsti dal codice civile e dal TULP  
**effettuate nei confronti degli associati,  
familiari o conviventi degli stessi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*familiari e conviventi degli stessi*

**CON**

*familiari e partecipanti*

**verso pagamento di corrispettivi specifici,**

**compresi i contributi e le quote supplementari  
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.*

**CON**

*che possano rappresentare privilegi e che violino l'eguaglianza dei soci e degli aventi diritto.*

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo  
come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi

a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudinalità o di occasionalità.

(Nota da armonizzare con comma 5)

## Art. 80

Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

(In vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X e dall'autorizzazione della Commissione europea,)

*(Nota art. 101 comma 10. L'efficacia delle disposizioni*

*di cui agli articoli*

*77, comma 10, 80 e 86*

*e' subordinata,*

*ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,*

*del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,*

*all'autorizzazione della Commissione europea,*

*richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

**1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  
possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa**

**applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti**

**nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6,**

**quando svolte con modalità commerciali,**

**il coefficiente di redditività'**

**nella misura indicata nelle lettere a) e b)**

**e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito**

di cui agli articoli 86 (*Plusvalenze patrimoniali*), 88 (*Sopravvenienze attive*), 89 (*Dividendi ed interessi*) e 90 (*Proventi immobiliari*) del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

**a) attività di prestazioni di servizi:**

**1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;**

**2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;**

**3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;**

**b) altre attività':**

**1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;**

**2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;**

**3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.**

**2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente  
prestazioni di servizi ed altre attività'**

**il coefficiente si determina**

**con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.**

**In mancanza della distinta annotazione dei ricavi**

**si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.**

**3. L'opzione di cui al comma 1  
è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi  
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta  
nel corso del quale è esercitata**

fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

**4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale  
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare  
ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  
e successive modificazioni.**

*(Nota ASMU ITALIA Inizio dell'attività)*

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

**6. Le perdite fiscali generate  
nei periodi d'imposta anteriori  
a quello da cui decorre il regime forfetario  
possono essere computate in diminuzione del reddito determinato  
ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie  
stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

**7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del  
reddito di impresa ai sensi del presente articolo  
sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore**

di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità

di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

## Art. 81

### Social Bonus

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X  
solo per ONLUS-APS-ODV)

(Nota. Art. 104 comma 2, *comunque, non prima del periodo di imposta  
successivo di operativita' del predetto Registro. Per associazioni diverse da ONLUS-APS-ODV*)

**1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore**

e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali.

Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

**2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.**

**Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.**

**3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile tramite compensazione**

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

**4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,**

**comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale,**

**nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale,** gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,

**nonche' le informazioni relative alla fruizione,  
in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5.**

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
di concerto con il Ministro dell'interno,  
il Ministro dell'economia e delle finanze  
e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23  
agosto 1988 n. 400,  
sono individuate le modalita' di attuazione  
delle agevolazioni previste dal presente articolo,  
comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di  
recupero finanziabili.**

**(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

#### Art. 82

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X  
solo per ONLUS-APS-ODV)

(Nota. Art. 104 comma 2, *comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.  
Per associazioni diverse da ONLUS-APS-ODV*)

**1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore  
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa',  
salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.**

**2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni  
e alle imposte ipotecaria e catastale  
i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1  
utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.**

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,  
comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione  
poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1,  
le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

**Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono  
esenti dall'imposta di registro  
se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o  
integrazioni normative.**

Nota ASMU ITALIA

Art. 4 Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,



*le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

**5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.**

Nota ASMU ITALIA

Art. 4 Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore

*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*

**6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,**

**nonche' delle attivita'  
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio  
1985, n. 222,  
sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i  
servizi indivisibili  
alle condizioni e nei limiti previsti**

dall'articolo 7, comma 1, lettera i),

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

*(Nota. 1. Sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti)*

dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

*(Nota. Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*

*i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.)*

dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

*(Nota. Art. 91 Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)*

e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,

*(Nota. Art. 1 Disposizioni in materia di TARI e TASI.*

*3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni)*

e relative disposizioni di attuazione.

**7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal  
tributo per i servizi indivisibili,  
per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6,  
i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni  
possono deliberare  
nei confronti degli enti del Terzo settore  
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  
attivita' commerciale  
la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro  
pertinenza e dai connessi adempimenti.**

Nota vedere Art. 88 «De minimis»

**8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.**

Nota vedere Art. 88 «De minimis»

**9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.**

L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario

di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

**10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.**

(Nota. [CLICCARE SUL LINK E VISIONARE TABELLA](#))

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641) )

#### Art. 83

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali  
(in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)

**1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento**

**degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.**

L'importo di cui al precedente periodo

**è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.**

**La detrazione e' consentita,  
per le erogazioni liberali in denaro,  
a condizione che il versamento sia eseguito  
tramite banche o uffici postali  
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti  
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

2. (Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X  
solo per ONLUS-APS-ODV)

(Nota. Art. 104 comma 2, *comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.  
Per associazioni diverse da ONLUS-APS-ODV*)

## **Le liberalita' in denaro o in natura**

**erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali  
di cui all'articolo 79, comma 5,  
da persone fisiche, enti e societa'**

**sono deducibili dal reddito complessivo netto  
del soggetto erogatore**

**nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.**

**Qualora la deduzione sia di ammontare superiore  
al reddito complessivo dichiarato,**

**diminuito di tutte le deduzioni,**

**l'eccedenza puo' essere computata**

**in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo  
dei periodi di imposta successivi,**

**ma non oltre il quarto,**

**fino a concorrenza del suo ammontare.**

**Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  
sociali,**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,**

**sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno  
diritto alla detrazione**

**o alla deduzione d'imposta**

**e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle  
liberalita' di cui ai commi 1 e 2.**

**(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3,  
47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7,  
83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

**3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che**

**l'ente dichiari la propria natura non commerciale**

**ai sensi dell'articolo 79, comma 5,**

**al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45.**

## **La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente**

all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione  
o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

**entro trenta giorni  
dalla chiusura del periodo d'imposta  
nel quale si e' verificata.**

In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione,

**il legale rappresentante dell'ente e' punito  
con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.**

**4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali  
ai sensi del presente articolo  
non possono cumulare la deducibilita' o detraibilita'  
con altra agevolazione fiscale  
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta  
da altre disposizioni di legge  
a fronte delle medesime erogazioni.**

**5. Dall'imposta lorda  
si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi  
(per un importo non superiore a 1.300 euro) (aggiornamento (1))  
versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso  
che operano esclusivamente nei settori  
di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  
al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,  
di impotenza al lavoro o di vecchiaia,  
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.**

**6. Le disposizioni del presente articolo  
si applicano anche agli enti del terzo settore  
di cui al comma 1 dell'articolo 82  
a condizione che le liberalita' ricevute  
siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.**

### **AGGIORNAMENTO (1)**

[Il DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 1) la modifica dell'art. 83, comma 5.

#### **Art. 5-quater.**

**(( Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle societa' di mutuo soccorso.))  
((1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le  
parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un  
importo non superiore a 1.300 euro".))**

## **Capo II**

**Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale**

## Art. 84

### Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)

#### **1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3,**

(Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3,*

*Con*

*oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4,*

#### **le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:**

- a) **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;**
- b) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;**
- c) **attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.**

(Nota ASMU ITALIA

*eliminare a carattere occasionale*

#### **2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società'.**

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

## Art. 85

### Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)

#### **1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,**

(Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,*

*Con*

*nei confronti dei propri associati e dei partecipanti,*

#### **ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,**

nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

(Nota. articolo 5, comma 1, lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;)

**2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi**

(Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*agli associati e ai familiari conviventi degli stessi*

*Con*

*agli associati e ai partecipanti*

**verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.**

Nota ASMU ITALIA vedere Art. 88 «De minimis»

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, **di trasporto e di deposito** e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

**4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro,**

(Nota ASMU ITALIA

*Aggiungere*

*affiliate ad enti nazionali*

**le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari,**

**nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,**

sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata **nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;** (Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi;*

*Con*

*nei confronti dei propri associati e dei partecipanti;*

**b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento**

## **pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.**

Nota ASMU ITALIA vedere Art. 88 «De minimis»

**5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.**

**6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.**

**7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società'.**

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

(Nota. Art. 104 comma 2, *comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Per associazioni diverse da ONLUS-APS-ODV*)

### Art. 86

**Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato (in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X e all'autorizzazione della Commissione europea)**

*(Nota art. 101 comma 10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 e' subordinata,*

*ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea,*

*richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

**1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro**

o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea

in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019

o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea.

Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata

dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.



**2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.**

**3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento.**

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80

*(Nota. 5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad **anni precedenti** a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito **dell'esercizio precedente** a quello di efficacia del predetto regime.*

*6. Le perdite fiscali generatesi nei **periodi d'imposta anteriori** a quello da cui decorre il regime forfetario **possono essere computate in diminuzione del reddito** determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)*

considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

**5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario**

## **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.**

**La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento**

**di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.**

**6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario**

### **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**

**di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,**

**i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi**

**per i quali all'atto del pagamento degli stessi**

**non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.**

## **7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,**

**le organizzazioni di volontariato**

**e le associazioni di promozione sociale**

**che applicano il regime forfetario:**

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta

di cui all'articolo 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

per le operazioni nazionali;

*(Nota. Art. 18. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Rivalsa*

*Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi*

*imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa,*

*al cessionario o al committente.*

*Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura*

*il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta.*

*Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente*

*il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale*

*indicata nel quarto comma dell'art. 27. ((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro)).((135)))*

*((La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2*

*e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.))*

*E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili*

*oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art.*

*2752 del codice civile, cui tuttavia e' postposto. (5))*

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie

l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

*(Note. articolo 41, comma 2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas*

*naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che*

*applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. (42))*

- c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari  
l'articolo 38, comma 5, lettera c),  
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

*(Nota. articolo 38, comma 5, lettera c). Non costituiscono acquisti intracomunitari: c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; (37))*

- d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti  
o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

- e) applicano alle importazioni, alle esportazioni  
e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta'  
di acquistare senza applicazione dell'imposta  
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2,  
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

Per le operazioni di cui al presente comma  
le organizzazioni di volontariato  
e le associazioni di promozione sociale  
che applicano il regime forfettario  
non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta,  
dovuta o addebitata sugli acquisti  
ai sensi degli articoli 19 e seguenti  
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

**8. Salvo quanto disposto dal comma 9,  
le organizzazioni di volontariato  
e le associazioni di promozione sociale  
che applicano il regime forfettario  
sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto  
e da tutti gli altri obblighi previsti  
dal decreto**

**del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  
ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto  
e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi  
e di conservazione dei relativi documenti.**

**Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione  
di cui all'articolo 2 del regolamento**

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696  
e successive modificazioni.

*(Nota Art. 1. Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. 2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992. 3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.*

*Art. 2. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:*

*d) le cessioni di beni risultanti dal documento ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a) )), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; ((5))*

*e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;*

*g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, **ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;***

*h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.*

*i) **le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;***

*l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;*

*n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;*

*o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto;*

*p) **le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;***

*r) **le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;***

*bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;*

*cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;*

*ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;*

*hh) **le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;***

*tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da*

divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire .

2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. (2))

**(NOTA ASMU ITALIA ATTENZIONE IN QUESTO COMMA E' SANCITO CHE LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE SONO ESONERATE dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto)**

**9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.**

**(NOTA ASMU ITALIA ATTENZIONE IN QUESTO COMMA E' SANCITO CHE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE DEVONO VERSARE L'IMPOSTA MENTRE AL COMMA PRECEDENTE E' PREVISTA L'ESENZIONE. INOLTRE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO NON SONO ESAUSTIVE)**

## 10. Il passaggio dalle regole ordinarie

di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

al regime forfetario

comporta la rettifica della detrazione

di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

da operarsi nella dichiarazione

dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

In caso di passaggio, anche per opzione,

dal regime forfetario alle regole ordinarie

e' operata un'analogia rettifica

della detrazione nella dichiarazione

del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

## 11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta

in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto

e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni,

per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilità,

di cui all'articolo 6, comma 5,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

## 12. L'eccedenza detraibile

emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## 13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario

possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

## 14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione

a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

## 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario

### a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario

ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi

ancorche' di competenza di tali periodi;  
viceversa i ricavi che,  
ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito  
e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario,  
non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo  
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi  
nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.  
Corrispondenti criteri si applicano  
per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario  
ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario.  
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario  
a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime,  
i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario  
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.  
Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,  
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti  
a quello da cui decorre il regime forfetario,  
ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,  
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
si assume come costo non ammortizzato  
quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.  
Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario,  
si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

## **16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore**

di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427  
e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  
nonche' degli indici sistematici di affidabilita'  
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni  
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

### **Capo III Delle scritture contabili**

#### **Art. 87**

**Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore  
(in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)**

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali  
di cui all'articolo 79, comma 5,

### **che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86,**

a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

- a) in relazione all'attivit  complessivamente svolta,  
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche  
atte ad esprimere con completezza e analicit   
le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione,  
e rappresentare adeguatamente in apposito documento,

**da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale,**



## **la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5,**

con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione

per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6,

tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni

**di cui all'articolo 18**

**del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,**

anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

(Note. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Art. 18. ((Contabilità semplificata per le imprese minori). ))

*((1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.*

*Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*

*percepiti in un anno intero,*

*ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico,*

**non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro**

**per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,**

**ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività',**

*sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.*

*Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività'*

*si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività' prevalente.*

*In mancanza della distinta annotazione dei ricavi,*

*si considerano prevalenti le attività' diverse dalle prestazioni di servizi.*

*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti*

*criteri per l'individuazione delle attività' consistenti nella prestazione di servizi.*

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1

devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

a) il relativo importo;

b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente,

in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento,

le spese sostenute nell'esercizio.

Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2,

sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

sostituiscono i registri indicati al comma 2,

qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti,

nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione,

nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente



nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4). ((146))

**2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.**

**3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro**

Nota ASMU ITALIA

**Modifica**

non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro

**con**

abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare inferiore a 220,000 euro

**possono tenere per l'anno successivo,**

Nota ASMU ITALIA

**ELIMINARE**

per l'anno successivo,

**in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario**

**delle entrate e delle spese complessive  
di cui all'articolo 13, comma 2.**

*(Nota. articolo 13, comma 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.)*

**4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata,  
gli enti del Terzo settore non commerciali  
di cui all'articolo 79, comma 5,  
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.**

**5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 ,  
e fermi restando gli obblighi previsti  
dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  
limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6,  
non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi  
mediante ricevuta o scontrino fiscale.**

*( Nota ASMU ITALIA armonizzare l'articolo 86, commi 5 e 8 con questo comma)*

**6. Gli enti del Terzo settore non commerciali  
di cui all'articolo 79, comma 5,  
che effettuano raccolte pubbliche di fondi  
devono inserire  
all'interno del rendiconto o del bilancio redatto  
ai sensi dell'articolo 13,**

**entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,**  
un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48,  
tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22  
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  
dal quale devono risultare,  
anche a mezzo di una relazione illustrativa,  
in modo chiaro e trasparente,  
le entrate e le spese relative a ciascuna  
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione  
di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).  
Il presente comma si applica anche ai soggetti  
che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

**7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano  
i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5,  
ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore  
come ente commerciale,  
tutti i beni facenti parte del patrimonio  
dovranno essere compresi  
nell'inventario di cui all'articolo 15  
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  
con l'obbligo per il predetto ente**

**di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.**

**Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5,**

**devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.**

**Nota ASMU ITALIA** Attenzione tenere conto delle note al comma 5 dell'art. 79 da armonizzare con il presente comma.

## **Capo IV Delle disposizioni transitorie e finali**

Art. 88

«De minimis»

**(in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)**

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti **«de minimis» nel settore agricolo.**

Art. 89

Coordinamento normativo

**(in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro)**

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6

*(Nota. Art. 144 Determinazione dei redditi*

*2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.*

*5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.*

*6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.)*

**e gli articoli 148**

*(Nota ASMU ITALIA. SAREBBE OPPORTUNO RIPORTARE IL CONTENUTO DELL'ART. 148*

**NEL PRESENTE DECRETO)**

e 149

*(Nota Modifiche difformi dall'art.149. Art. 149 ((Perdita della qualifica di ente non commerciale)*

del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'articolo 3, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

*(Nota. Art. 3. (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta.*

*1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.*

*2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. )*

e gli articoli 1, comma 2

*(Nota. Art. 1. Oggetto dell'imposta*

*1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.*

*2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)*

e 10, comma 3

*(Nota. Art. 10 Oggetto e misura dell'imposta.*

*3. Non sono soggette ad imposta le vulture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)*

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

**c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

***(Nota ASMU ITALIA. SAREBBE OPPORTUNO RIPORTARE LA LEGGE 398/91  
NEL PRESENTE DECRETO)***

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)  
continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito,  
**non relativi alle attivita' di cui all'articolo 5,**  
eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,  
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. **L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi,**  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

*(Nota. Art. 145 ((Regime forfetario degli enti non commerciali. Quanto previsto nella norma  
e' difforme dall'art. 45)*

si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,  
nonche' a quelli di cui all'articolo 4, comma 3,

**che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.**

**Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,  
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore  
l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi,**

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
**si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5.**

4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  
le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,

culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti:

**«Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».**

*(Nota ASMU ITALIA. EVITARE TALE MODIFICA PERCHE' PENALIZZA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI)*

5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  
«al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»  
sono sostituite dalle seguenti:  
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo,

le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»

sono sostituite dalle seguenti:

«di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;

b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter),

la parola «ONLUS»

e' sostituita dalle seguenti:

«enti del Terzo settore di natura non commerciale»

8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo:

«Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112

le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro»

sono sostituite dalle seguenti:

«le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali

agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali,

non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1.

e all'articolo 100, comma 2, lettera h),

del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. La deducibilita' dal reddito imponibile

delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g),

del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta

di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b),

del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali

il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h)

del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali

previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b),

del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali

il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta

previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche

di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,

e successive modificazioni,  
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  
non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

*(Nota articolo 25, comma 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.)*

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*(Note. l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'.*

*186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.*

*187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.)*

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z),** individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **dirette alla prestazione di attivita' di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.**

18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

*(Nota. a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;)*

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  
le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti:

«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2,

le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»

sono sostituite dalle seguenti:

«ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

20. All'articolo 15

del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6,

le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»

sono sostituite dalle seguenti:

«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»

sono sostituite dalle seguenti:

«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155

le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»

sono sostituite dalle seguenti:

«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)»

sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».